



## REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI E NELLE AREE ALL'APERTO DI PERTINENZA DELL'IISS "PACIOLO-D'ANNUNZIO"

Delibera del Consiglio di Istituto n. 93 dell'11 febbraio 2021.

### Art. 1 - Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- Legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.1.2003, n. 3, come modificata dall'art. 4 del D.L. 104 del 13/9/2013;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 3/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- Decreto Legislativo n. 81/2008
- D.L. 104 del 13/9/2013

### Art. 2 – Finalità

1. Il presente Regolamento è redatto con una finalità non repressiva, bensì educativa e si prefigge di:
  - a. tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, e dal D.Lgs 81/2008;
  - b. prevenire l'abitudine al fumo;

- c. incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d. garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e. fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f. promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituzione Scolastica;
- g. far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, legge 3 del 2003 e decreto legge 104 del 2013), in tutti i locali e in tutte le pertinenze dell’Istituto, anche all’aperto;

### **Art. 3 - Spazi soggetti al divieto di fumo**

1. È stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.
3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque violi il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

### **Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo**

1. I responsabili preposti (quindi i funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all'autorità competente), in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. È compito dei responsabili preposti:
  - Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all'aperto;
  - Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico con apposita disposizione di nomina e restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
4. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno degli edifici.
5. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

### **Art. 5 - Sanzioni**

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.
3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. Il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina.

#### **Art. 6 - Pagamento contravvenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55 € o 110 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
  - a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IISS “Paciolo-D’Annunzio” Fidenza - Verbale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);
  - b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
  - c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

#### **Art. 7 - Procedura di accertamento. Contestazione e Notificazione**

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
2. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l' "autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.
3. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.
5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
6. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
7. Con la pubblicazione del presente Regolamento sul sito dell'Istituto e l'informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico agli studenti e ai genitori, nonché con la condivisione del Patto Educativo di Corresponsabilità e con altri interventi promossi nell'ambito dell'educazione alla salute ed inseriti nel PTOF, la Scuola ritiene di aver messo in atto nei confronti dei minori le azioni necessarie per renderli consapevoli della Legge e per non trasgredirla.

8. Pertanto nel caso del minore che non osservi il divieto di fumo, si considera la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia, ravvisandosi una colpa in educando e pertanto la famiglia sarà chiamata a rispondere/risarcire la Scuola.

#### **Art. 8 - Azioni di prevenzione e informazione. Cura dell'intento educativo**

1. I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute" sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente Regolamento, soprattutto per quanto attiene alla prevenzione delle dipendenze, alla informazione sui rischi sanitari e alla tutela del diritto alla salute.

#### **Art. 9 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 10 - Entrata in vigore**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ciro Marconi

#### **Allegati alla procedura:**

ALLEGATO A - Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;

ALLEGATO B - Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;

ALLEGATO C - Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;

ALLEGATO D - Nomina agenti accertatori di infrazione del divieto di fumo;

ALLEGATO E - Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo.

ALLEGATO A

Verbale n. \_\_\_\_ / (anno)

Ai Genitori  
dell'alunno/a \_\_\_\_\_

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE / NOTIFICA  
DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE

Il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ presso la sede dell'IISS "Paciolo-D'Annunzio"  
sita in via \_\_\_\_\_ a Fidenza e precisamente presso

\_\_\_\_\_  
il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di delegato alla vigilanza,  
all'accertamento e alla contestazione delle violazioni al divieto di fumo, ha constatato che l'alunno/a–il sig./la sig.ra  
\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (Prov. di \_\_\_\_\_)  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, così  
individuato da documento di identità \_\_\_\_\_ rilasciato il  
\_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_ ha  
violato le disposizioni in materia di divieto di fumo, di cui all'art.1 della Legge 584/75, D.P.C.M. 14/11/75, art.51  
Legge 3/2003 e/o del D.D.L. 12 settembre 2013, n. 104 art.4, in quanto:

Sono presenti e in grado di testimoniare: \_\_\_\_\_

- o La violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, nel qual caso la misura della sanzione è raddoppiata
- o La violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore, il quale ha dichiarato quanto segue:

Per i motivi suddetti, commina allo/a stesso/a una ammenda pari a € \_\_\_\_\_; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

Il trasgressore sottoscrive di essere a conoscenza delle indicazioni a tergo del presente verbale.

IL TRASGRESSORE

IL DELEGATO ALLA VIGILANZA

**I.I.S.S. PACIOLO-D'ANNUNZIO**

Via Manzoni, 6  
43036 Fidenza (PR)  
tel. 0524 522015  
Sede di via Alfieri - tel. 0524 526102

C.F. 91026190347  
Codice univoco: UFNHLT  
PEO: PRIS00300G@istruzione.it  
PEC: PRIS00300G@pec.istruzione.it

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI



[www.paciolo-dannunzio.edu.it](http://www.paciolo-dannunzio.edu.it)

INDICAZIONI UTILI AL TRASGRESSORE IN RELAZIONE ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO

Ammontare della sanzione amministrativa

La sanzione amministrativa base ex art. 7 della Legge 11/11/1975 n. 584, come modificato dall'art. 1, comma 189 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ammonta ad un minimo di € 27,50 ad un massimo di € 275,00; in caso di **circostanze aggravanti** la sanzione amministrativa è raddoppiata ed ammonta pertanto ad un minimo di € 55,00 e ad un massimo di € 550,00.

Il trasgressore è informato che, a norma dell'art. 16 della Legge 20 novembre 1981, n. 689 è ammesso, **entro il termine di 60 giorni** dalla contestazione in via immediata (ovvero dalla notificazione degli estremi della violazione) al **pagamento di una somma pari al doppio del minimo** della sanzione prevista per la violazione accertata e cioè **€ 55,00**, ovvero **€ 110,00** in caso di violazione con circostanze aggravanti, con effetto liberatorio da ogni ulteriore responsabilità.

Modalità di pagamento (ART. 16 LEGGE 689/81 così come modificata dall'art. 6 bis Legge 125 del 24.07.2008)

Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione mediante:

- a) modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IISS "Paciolo-D'Annunzio" Fidenza - Verbale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);
- b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- c) bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere consegnata al Direttore S.G.A. dell'IISS "Paciolo-D'Annunzio" a cura del trasgressore.

Rapporto e modalità di ricorso

Trascorsi inutilmente i termini di legge, il Dirigente Scolastico dell'IISS "Paciolo-D'Annunzio", ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81, procederà a trasmettere copia del rapporto al Prefetto di Parma, presso il quale l'interessato potrà far prevenire memorie, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentito entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione (art. 18 L. 689/1981).

ALLEGATO B

TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Prot. n.

Fidenza, data.....

Al Sig. Prefetto  
della Provincia di Parma

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data \_\_\_\_\_, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. \_\_\_\_\_ responsabile preposto Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ciro Marconi

ALLEGATO C

COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO

Prot. n.

Fidenza, data.....

Al Sig. Prefetto  
della Provincia di Parma

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data \_\_\_\_\_ è stato redatto, a carico di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_ verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ciro Marconi

ALLEGATO D

NOMINA DI RESPONSABILI PREPOSTI, ACCERTATORI DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Prot. n.

Fidenza,  
data

Al Sig. \_\_\_\_\_

All'Albo d'Istituto

Oggetto: Individuazione Responsabile preposto in applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 16.01.2003 n. 3 sul divieto di fumo;

VISTO il D.L. 104/2013;

ACQUISITA la disponibilità degli interessati;

INDIVIDUA

l'operatore \_\_\_\_\_ quale Responsabile preposto al controllo dell'applicazione del divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza del plesso scolastico di via \_\_\_\_\_.

In virtù della presente nomina, le sono delegati i seguenti compiti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ciro Marconi

ALLEGATO E

## ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo “Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare”, mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo – IISS “Paciolo-D’Annunzio” Fidenza - Verbale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L’entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell’art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati.

La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 – legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 – ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l’importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00).

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €). È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, **il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente**, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, **il pagamento in forma ridotta consiste in 55,00 Euro** (doppio di 27,50 più conveniente di un terzo di 275,00) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55,00 più conveniente di un terzo di 550,00).

L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

### **Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:**

- a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IISS “Paciolo-D’Annunzio” Fidenza - Verbale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);
- b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

### **In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell’accertamento delle infrazioni:**

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l’ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;

**I.I.S.S. PACIOLO-D’ANNUNZIO**

Via Manzoni, 6  
43036 Fidenza (PR)  
tel. 0524 522015  
Sede di via Alfieri - tel. 0524 526102

C.F. 91026190347  
Codice univoco: UFNHLT  
PEO: PRIS00300G@istruzione.it  
PEC: PRIS00300G@pec.istruzione.it

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI



pon  
2014-2020



[www.paciolo-dannunzio.edu.it](http://www.paciolo-dannunzio.edu.it)

- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;
- L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

**I.I.S.S. PACIOLO-D'ANNUNZIO**

Via Manzoni, 6  
43036 Fidenza (PR)  
tel. 0524 522015  
Sede di via Alfieri - tel. 0524 526102

C.F. 91026190347  
Codice univoco: UFNHLT  
PEO: PRIS00300G@istruzione.it  
PEC: PRIS00300G@pec.istruzione.it

[www.paciolo-dannunzio.edu.it](http://www.paciolo-dannunzio.edu.it)

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI



pon  
2014-2020



**In ordine di tempo, i responsabili preposti:**

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione.
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.

Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”.